RICHIESTA TELEMATICA PASSAGGIO IN GIUDICATO SENTENZE CIVILI

**RIFERIMENTI NORMATIVI**: Disp. Att. Codice di procedura civile, art. 124;
Codice di procedura civile, artt. 72, 324-329;
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5;
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9 comma 1-bis;
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179 (L.17, 17 dicembre 2012, n. 221), art.16.

**COS'È:** Il Funzionario dell'Ufficio, **a seguito della richiesta formulata con le modalità sotto precisate** e verificati i presupposti di legge, attesta il passaggio in giudicato delle sentenze inserendo contestualmente la attestazione all'interno del fascicolo informatico della causa.

**CHI PUÒ FARNE RICHIESTA:** L’attestazione di passaggio in giudicato può essere richiesta:

1. dal legale di una delle parti costituito nella causa cui la sentenza si riferisce;
2. da altro legale munito di procura di una delle parti (**la procura deve fare specifico riferimento alla causa cui la sentenza si riferisce**);

QUANDO FARE LA RICHIESTA: **UNA VOLTA DECORSI I TERMINI DI LEGGE NECESSARI PER LA PRODUZIONE DELL’ATTESTAZIONE (artt. 325, 326, 327 c.p.c.)** per tutte le sentenze che NON sono state inviate all’Agenzie delle Entrate e pertanto:

1. **decorsi sei mesi** dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini.
2. **decorsi 30 giorni** dalla notifica della sentenza a TUTTE le parti in causa, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini.

**PER LE SENTENZE CHE SONO STATE INVIATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, VALGONO I TERMINI DI CUI SOPRA MA LA RICHIESTA PUO’ ESSERE DEPOSITATA SOLO QUANDO LA SENTENZA RISULTA (DALLO STORICO DEL FASCICOLO) RITORNATA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO.**

**L’ATTESTAZIONE NON POTRA’ COMUNQUE ESSERE RILASCIATA PRIMA CHE SIANO DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER L’IMPUGNAZIONE (entro i quali il Tribunale potrebbe avere notizia di eventuali impugnazioni tempestivamente proposte).**

**La richiesta deve essere effettuata telematicamente, mediante deposito all'interno del fascicolo informatico della causa come "ISTANZA GENERICA"** indicando nelle "note per la cancelleria": **"Richiesta passaggio in giudicato"**.

COSA ALLEGARE ALLA RICHIESTA**: NOTIFICHE PER DECORSO "TERMINE BREVE"**:
Ai fini del rilascio dell’attestazione per decorso del c.d. **TERMINE BREVE** (artt. 325, 326 c.p.c.) alla richiesta inoltrata telematicamente è necessario allegare la PROVA DELLA NOTIFICA DELLA SENTENZA A TUTTE LE PARTI IN CAUSA.

N.B. IN CASO DI MATERIA NON ESENTE ALLEGARE ALL’ISTANZA RICEVUTA TELEMATICA ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEI DIRITTI PARI A EURO 3,92, IN MANCANZA DELLA QUALE LA CANCELLERIA RIFIUTERA’ L’ISTANZA.